LA SEZIONE DI CONTROLLO MARCHE SOLLEVA QUESTIONE DI MASSIMA SUL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ESCLUSIVA IN REGIME INTRAMURARIO

Posted on 23 Febbraio 2021 by La redazione

Category: Equilibrio e sostenibilità
Tags: servizio sanitario nazionale, spesa sanitaria

SRC Marche, Pronuncia n. 6/2021/QMIG

La questione viene sollevata in ordine all'obbligo di pareggio e copertura dei tutti i costi diretti ed indiretti per il regime intramurarario., con riguardo ad un particolare emolumento corrisposto al personale medico.

In proposito, la legge stabilisce un obbligo di separata contabilizzazione di di tutti i costi, diretti ed indiretti, relativi alla gestione di ogni attività erogata in regime di libera professione *intramoenia* (art. 15-quater D.Lgs. 502/92).

Parallelamente, le tariffe delle attività libero-professionali devono essere tarate in misura tale da coprire tutti i ridetti costi aziendali; nel caso in cui ciò non avvenga, “il Direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio” (art. 3, comma 7, L. 724/94).

La questione viene sollevata in ordine ad un emolumento retributivo introdotto dall’art. 15-*quater*, comma 5, D.Lgs. n. 502/1992, aggiuntivamente corrisposto dall’azienda sanitaria a tutti i medici che vi lavorano (con contratto a tempo determinato o indeterminato) in regime di esclusività e, tra questi, anche a coloro che scelgono di svolgervi attività professionale intramuraria (art. 15-*quinquies* D.Lgs. 502/92).

Visualizza qui il documento